



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la CORTE d'APPELLO di ANCONA
sezione LAVORO

in persona dei magistrati:

dott.	Luigi Santini	presidente
dott.ssa	Angela Quitadamo	consigliera
dott.ssa	Arianna Sbano	consigliera rel.

Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 4 giugno 2026, svoltesi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **279/2025** promossa da:

CARDINALI TOMMASA, in qualita' di erede con beneficio di inventario di SALVATELLI SERGIO rappresentato e difeso dall'avv. SPLENDIANI MICHELA elett. dom.to in Indirizzo Telematico

APPELLANTE/I

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA e dall'avv. MAZZAFERRI SUSANNA elett.te dom.to in VIA SAN MARTINO 23 ANCONA

APPELLATO/I

Conclusioni come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cardinali Tommasa, in qualità di coniuge ed erede con beneficio di inventario del de cuius Salvatelli Sergio, ha proposto appello contro la sentenza n. 76/2025 emessa e pubblicata in data 15/04/2025, mai notificata, con la quale il Tribunale di Macerata – Sezione Lavoro – respingeva la sua domanda avente ad oggetto l'accertamento negativo della ripetizione dell'indebito oggettivo in materia

previdenziale/assistenziale pari alla somma di € 31.832,64, richiesta dall'Istituto a titolo di indennità di accompagnamento indebitamente percepita dal de cuius per il periodo 01/05/2015 – 31/05/2021 (in virtù dell'avvenuta revoca della prestazione goduta da Salvatelli Sergio a far data da maggio 2015).

A fondamento del gravame l'appellante ha dedotto un unico motivo di appello: 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 C.p.c. per travisamento delle prove prodotte in giudizio e difetto di motivazione su un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti.

Nel giudizio di secondo grado si è costituito l'INPS resistendo al gravame e chiedendone l'integrale rigetto.

La Corte d'Appello, fissata l'udienza di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.

Pacifico è il fatto che, a seguito della domanda proposta in data 23.05.2014, la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, in data 14.07.2014, riconosceva il Sig. Salvatelli Sergio "Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. n. 18/80)" con decorrenza dal 23.05.2014 e revisione prevista per l'anno 2015, mese 6.

In data 17.04.2015 veniva effettuata la visita di revisione che, secondo l'Istituto, aveva esito negativo. Tuttavia, la provvidenza continuava ad essere erogata, fino a che l'ente faceva pervenire al Salvatelli Sergio la richiesta di restituzione della somma pari ad € 31.832,64 a titolo di indennità di accompagnamento che quest'ultimo avrebbe indebitamente percepito dal 01.05.2015 al 31.05.2021.

Ebbene, con un unico motivo di appello la Cardinali censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il ricorrente fosse a conoscenza dell'avvenuta revoca della provvidenza in quanto aveva partecipato alla visita e aveva ricevuto dall'Inps una raccomandata dell'esito (di cui agli allegati 1 e 2 prodotti dall'INPS , ovvero la missiva/ comunicazione dell'esito della visita di revisione e l'avviso postale di ricevimento datato 24.04.2015 firmato dalla coniuge del de cuius, Cardinali Tommasa) sicché ogni affidamento del ricorrente era da ritenersi superato. Secondo l'appellante i documenti prodotti dall'Istituto *"non provano che il ricorrente avesse avuto conoscenza della sopravvenuta carenza dei presupposti sanitari per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento in seguito alla visita di revisione, il cui esito è contenuto esclusivamente nel verbale di accertamento e non nei documenti sopra indicati. Dunque non è corretto affermare, come emerge dal capo della motivazione sopra riportata, che la revoca dell'indennità di accompagnamento veniva comunicata al Salvatelli con la raccomandata dell'INPS, come risultante dagli allegati 1-2 prodotti dall'Ente*

convenuto, poiché tali documenti nulla contengono in ordine all'esito della visita o alla sospensione delle provvidenze”.

L'appellante ritiene che l'eccezione sollevata in primo grado si fondasse proprio sul mancato invio del verbale di revisione, eccezione che l'Istituto non è riuscito a superare sicché l'inesistenza negli atti del giudizio del verbale in questione fa venir meno il titolo che legittima la pretesa restitutoria dell'INPS.

Ciò premesso, si rileva come nel ricorso introduttivo il ricorrente assumesse di non avere mai ricevuto il verbale di visita del 17.04.2015. L'Inps, costituendosi in giudizio, produceva la missiva di accompagnamento con indicato il numero della raccomandata di spedizione e la prova della notifica della raccomandata stessa, ricevuta a mani della moglie del Salvatelli, Cardinali Tommasa.

È ben vero che l'Istituto non provvedeva, altresì, a depositare il verbale di visita negativo ma è anche vero che il ricorrente, pur a seguito della produzione della controparte, non ha mai espressamente contestato né la firma apposta sull'avviso di ricevimento né che la lettera di accompagnamento ricevuta non fosse corredata dal verbale ivi allegato.

Si ricorda, in proposito, che è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui (v. da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 964 del 15/01/2025) *“La produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento”* (v. anche Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 16528 del 22/06/2018: *“In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova”*).

Solo con l'atto di appello, la ricorrente ha sollevato la questione della assenza di prova, non della notifica, ma del verbale di revisione, al che l'Istituto ne ha chiesto la produzione in questo grado.

A prescindere dai poteri istruttori di ufficio del giudice del lavoro che, in un contesto di semiplena probatio come nella specie, sarebbero, comunque, doverosi, si rileva come la questione della inesistenza del verbale in questione mai sia stata posta nel giudizio di primo grado.

Deve, dunque, ritenersi corretta la decisione di primo grado laddove ha ritenuto che tale verbale fosse stato regolarmente comunicato all'invalido.

Che poi lo stesso fosse consapevole dell'avvenuta revoca della provvidenza si ricava dall'esame delle tempistiche che hanno interessato la domanda di aggravamento da lui presentata, domanda che non poteva che presupporre tale consapevolezza.

Dagli atti, si ricava, infatti, che l'invalido riceveva la comunicazione dell'indebito con lettera dell'Inps datata 28 luglio 2021 ma necessariamente ricevuta solo in data successiva. Ciò, d'altronde, si ricava dall'annotazione a penna ivi apposta (verosimilmente dal medesimo ovvero da qualche familiare o consulente) della data del 5.11.2021 come scadenza, il che si collega al termine di impugnazione con ricorso amministrativo ivi indicato in 90 gg., sicché ciò porta a ritenere del tutto probabile che tale raccomandata sia stata ricevuta il 5 agosto 2021 (il timbro di spedizione di cui al doc. 4 dell'Inps porta, peraltro, tale data come quella di partenza).

La domanda di aggravamento proposta dall'invalido è, invece, stata presentata in data 30 luglio 2021 con allegato certificato medico di invalidità del 29 luglio 2021, ossia in data precedente alla ricezione della raccomandata che avvisava dell'indebito maturato.

Dunque, a meno di non voler ritenere che tale raccomandata dell'Istituto sia stata preceduta da una qualche informale comunicazione circa il disguido intervenuto (ma di ciò non vi è alcuna prova né risulta alcuna allegazione in proposito), dagli atti si ricava che, avendo l'invalido, già prima di conoscere la richiesta di indebito, presentato domanda di aggravamento, egli doveva essere consapevole dell'avvenuta revoca del beneficio, in quanto a lui già regolarmente comunicata.

La sentenza impugnata deve, dunque, ritenersi corretta laddove ha escluso che in capo all'assistito fosse configurabile una situazione di legittimo affidamento.

Si ricorda, in proposito, che la Corte di Cassazione ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, sentenza n. 11921/2015) che *"nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".*

Tuttavia, in questo quadro, al fine di sottrarsi alla regola della ripetizione occorre sia guardare alla normativa di settore che all'esistenza di situazioni di legittimo affidamento.

In relazione a situazioni di indebito registrate in tema di indennità di accompagnamento, la Suprema Corte ha, ad esempio (v. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4600 del 19/02/2021), affermato che, nell'ipotesi di erogazione della stessa in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, *“trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.”*; allo stesso modo (v. Sez. L - , Sentenza n. 29034 del 06/10/2022) si è ritenuto che *“l'indennità di accompagnamento erogata sulla base di sentenza provvisoriamente esecutiva non passata in giudicato, poi riformata in sede di impugnazione, è ripetibile alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile, poiché, stante il definitivo accertamento dell'insussistenza del diritto ad ottenere la somma originaria, l'obbligo di restituzione è fondato sull'art. 336, comma 2, c.p.c., con correlativo assoggettamento del percettore dell'indebito all'obbligo di sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata, sicché, ricorrendo un'ipotesi di mancanza radicale "ab origine" di tutti i requisiti per il riconoscimento della predetta indennità, non è possibile ipotizzare una sua ignoranza incolpevole”*.

Da ultimo, con ordinanza n. 17396 del 28/06/2025, la Cassazione ha ribadito che *“La ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile”* (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto dell'Inps alla ripetizione dell'assegno di assistenza per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, senza aver preventivamente verificato la circostanza - rilevante in ordine alla sussistenza dell'affidamento del beneficiario - che gli fosse stato comunicato l'esito negativo della visita di revisione).

Nel caso di specie, essendo risultato provato che l'invalido aveva ricevuto la comunicazione di avvenuta revoca del beneficio, pur in presenza di un errore imputabile all'Istituto che non ha provveduto a sospendere e revocare tempestivamente la prestazione, deve ritenersi pienamente applicabile la disciplina dell'indebito civile ex art. 2033 c.c..

L'appello va, dunque, respinto e la sentenza di primo grado confermata.

Considerata la dichiarazione reddituale in atti, la parte appellante va esonerata dal pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

- Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- Esonera l'appellante dal pagamento delle spese di lite;

- Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.

Così deciso in Ancona, 4 giugno 2026

La Consigliera est.

Dott.ssa Arianna Sbano

Il Presidente

dott. Luigi Santini